

STATUTO

SIKELIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REITANO ME VICO SAN PIETRO 2

Numero REA: ME - 217661

Codice fiscale: 03164740833

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2011 - Statuto completo	2
--	---

<Allegato "A" ad atto costitutivo del 24 agosto 2011,

Rep. 34363/17050

STATUTO DELLA

"SIKELIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione -

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, una società coope-
rativa sociale sotto la denominazione:

"SIKELIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Articolo 2 - Sede -

La società cooperativa ha sede legale in Reitano.

La società cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi se-
condarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze purché
in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

La società cooperativa potrà, con decisione dell'Organo ammi-
nistrativo, trasferire la sede legale in qualsiasi indirizzo
dello stesso Comune.

Articolo 3 - Durata -

La durata della società cooperativa è stabilita sino al 31 di-
cembre 2050.

Articolo 4 - Scopo mutualistico -

La cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera A
della Legge 8 novembre 1991 n° 381, non ha scopo di lucro e si
propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,

3 di 41

sociale.

L'organo amministrativo curerà l'eventuale iscrizione della cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di Cooperative le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE -

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-assistenziali di cui alla Legge Regionale 9 maggio 1986 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni, e/o educativa:

- 1) - il mantenimento delle persone anziane, dei bambini, dei disabili, delle persone inabili al lavoro, tossicodipendenti, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;
- 2) - il reinserimento delle persone anziane nel nucleo familiare;
- 3) - il reinserimento delle persone anziane nel normale ambiente di vita;
- 4) - la promozione ed il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenza;
- 5) - lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la partecipazione delle

	persone anziane alla vita familiare e sociale;	
	6) - l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione della loro gestione;	
	7) - la gestione di asili-nido, scuole materne, baby parking, colonie nonché dei servizi ausiliari di collegamento;	
	8) - la prestazione, anche a domicilio o presso centri specializzati, di assistenza ai bambini, ai disabili, agli anziani, alle persone inabili al lavoro con lo scopo di garantirne la cura, la salvaguardia e la sorveglianza, avendo presente anche ogni aspetto educativo e pedagogico;	
	9) - la prestazione dell'assistenza e della cura agli anziani, ai bambini, ai disabili anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	10) - la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane, dei bambini, degli handicappati e delle persone inabili al lavoro;	
	11) - la formazione e l'aggiornamento del personale;	
	12) - l'utilizzo del volontariato;	
	13) - l'assistenza domiciliare ed abitativa, anche mediante l'esecuzione di servizi di pulizia della persona e della casa e di migliore fruizione dell'ambiente di vita per anziani, minori, ai disabili, persone inabili al lavoro ed altri soggetti necessitanti di assistenza per condizioni personali o socio-economiche;	
	14) - la realizzazione di soggiorni climatici marini e monta-	

	ni, campeggi, ostelli, parchi Robinson, ludoteche, palestre	
	anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi e campi sportivi;	
	15) - la realizzazione di centri d'incontro o per le attività	
	culturali e del tempo libero;	
	16) - la realizzazione di centri diurni e notturni di assi-	
	stenza;	
	17) - la realizzazione di una rete di servizi per l'assistenza	
	economica;	
	18) - la creazione di impianti polifunzionali per la cultura,	
	lo svago, la ricreazione, lo sport finalizzati all'armonico	
	sviluppo psico-fisico degli utenti;	
	19) - La realizzazione e la gestione di case albergo, case	
	protette, comunità alloggio, case di riposo, dormitori, servi-	
	zi aperti per l'assistenza e la cura delle persone anziane,	
	dei minori, dei soggetti disabili e degli inabili al lavoro;	
	20) - la promozione, anche stipulando convenzioni con medici e	
	personale specializzato nelle varie discipline se non ve ne	
	sia disponibilità tra i soci, di un centro di medicina preven-	
	tiva, di un consultorio familiare e di un'equipe socio-psico-	
	pedagogica con particolare riguardo al settore scolastico e	
	del lavoro;	
	21) - la realizzazione e la gestione di strutture sociali, di	
	incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di	
	collegamento;	
	22) - l'istituzione di un servizio di assistenza socio-sanita-	

	ria-medica-ambulatoriale e domiciliare;	
	23) - la preparazione e la fornitura di pasti caldi per soggetti non autosufficienti e la gestione di comunità, mense per le scuole, per Enti Pubblici e Privati in genere;	
	24) - il trasporto degli anziani, disabili, minori ed inabili al lavoro;	
	25) - servizi di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di telemedicina;	
	26) - attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica;	
	27) - attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento e recupero scolastico;	
	28) - servizi per la promozione culturale, linguistica e per l'integrazione sociale degli stranieri (immigrati, extracomunitari, stranieri residenti per lavoro o altro nel territorio italiano);	
	29) - la costituzione di attività tipo banco alimentare e la ridistribuzione di abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate;	
	30) - operare nell'ambito del turismo promuovendo i beni paesaggistici, culturali, ambientali, floro-faunistici, folkloristici nazionali e della Sicilia in particolare;	

8 di 41

9 di 41

10 di 41

[illegible]

	zionali della società;	
	- realizzare l'istruzione cooperativistica o professionale,	
	anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, adde-	
	stramento, formazione, qualificazione e perfezionamento;	
	- compiere ogni altra azione mutualistica e la scelta, in ge-	
	nere, di tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	- aderire a consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe;	
	- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario,	
	mobiliare, immobiliare necessaria al raggiungimento dei fini	
	sociali, nel rispetto e fatti salvi i limiti previsti dalla	
	legge, e pertanto con esclusione delle operazioni riservate	
	dalla legge a società per le quali siano previsti particolari	
	requisiti nella fase costitutiva ed operativa.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la coo-	
	perativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamen-	
	ti, agevolazioni e di tutte le provvidenze in genere, statali,	
	regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni od attività riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	

sente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte da organismi comunitari, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali ed organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e dalle delibere delle autorità creditizie in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 6 - Domicilio -

Il domicilio dei soci, degli amministratori, e, se nominati, dei sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la società cooperativa, è quello che risulta dai libri sociali.

SOCI

Articolo 7 - Soci -

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Potranno far parte della cooperativa tutte le persone fisiche e giuridiche che, non avendo interessi contrastanti con gli

	scopi della società cooperativa come espressi nel presente	
	Statuto, siano in grado di partecipare direttamente ai lavori	
	dell'impresa o che siano fortemente motivate al perseguimento	
	dell'oggetto sociale o che si ritiene possano dare un utile	
	contributo alla realizzazione degli scopi sociali.	
	I soci sono distinti in cinque categorie:	
	a) Soci cooperatori prestatori;	
	b) Soci volontari;	
	c) Soci finanziatori;	
	d) Soci onorari;	
	e) Soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91.	
	Possono essere soci cooperatori cittadini di ambo i sessi che	
	abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di	
	anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto del-	
	l'Autorità Giudiziaria o per legge. Possono altresì essere	
	soci cooperatori soggetti giuridici che operino in campi di	
	attività attinenti con lo scopo e l'oggetto sociale della coo-	
	perativa.	
	Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone	
	fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore	
	della cooperativa. I soci volontari sono iscritti in una appo-	
	sita sezione del libro soci.	
	Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto	
	dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci, in numero stretta-	

15 di 41

	I soci iscritti nella categoria speciale possono partecipare	
	alla erogazione dei ristorni, eventualmente in misura ridotta	
	rispetto ai soci ordinari in relazione ai costi di formazione	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci in formazione non spetta comunque l'attribuzione di	
	ristorni nella forma di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente ad una categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci appartenenti ad una categoria speciale hanno diritto di	
	partecipare alle Assemblee ed esercitano il diritto di voto	
	solamente in occasione delle Assemblee convocate per l'appro-	
	vazione del bilancio; in ogni caso non possono rappresentare	
	in Assemblea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inseri-	
	mento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla decisione di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla so-	
	cietà cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di par-	
	tecipazione all'attività economica della società cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione azien-	
	dale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la	
	decisione di ammissione in qualità di socio ordinario all'in-	

interessato, procedendo alla conseguente annotazione nei libri sociali.

Articolo 9 - Soci finanziatori -

Ferme restando le altre disposizioni di cui al presente Titolo, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 10 - Domanda di ammissione -

L'ammissione di un nuovo socio è decisa dall'Organo amministrativo, su domanda dell'interessato: chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta - controfirmata da due soci iscritti nel libro soci da almeno sei mesi e che non abbiano vertenze con la cooperativa - che, oltre a quanto eventualmente previsto da apposito regolamento, deve contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; nel caso di società, associazione o altro ente: l'indicazione della ragione sociale o denominazione, della forma giuridica, della sede, della decisione dell'Organo che autorizza la domanda e della qualità della persona che la sotto-

	scrive;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la categoria dei soci alla quale intende aderire;	
	d) l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscri-	
	vere, nei limiti previsti dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il	
	presente statuto, gli eventuali regolamenti interni ed le de-	
	cisioni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli Orga-	
	ni sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni previste dalla legge e dal presente sta-	
	tuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, decide	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta dalla	
	società cooperativa.	
	La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro	
	soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve entro sessanta giorni motivare la relativa de-	
	cisione e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspiran-	
	te socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convoca-	

ta, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 11 - Obblighi dei soci -

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini previsti dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la società cooperativa in conformità a quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati.

Articolo 12 - Quote di partecipazione e loro trasferimento -

Le quote di partecipazione dei soci cooperatori sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota di partecipazione di

	importo superiore al limite previsto dalla legge.	
	Le quote di partecipazione dei soci cooperatori non possono	
	essere cedute con effetto verso la società cooperativa, se la	
	cessione non è autorizzata dall'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipa-	
	zione deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere inviato al socio con lettera raccomandata entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine senza che sia intervenuto alcun provvedi-	
	mento di diniego, il socio è libero di trasferire la propria	
	quota di partecipazione e la società cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti pre-	
	visti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi	
	di legge e del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può comunicare al socio l'intenzione	
	di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione,	
	alle medesime condizioni, da parte della cooperativa o di un	
	terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunica-	
	zione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la	

	cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.	
	Per la costituzione di diritti reali o altri vincoli, in par-	
	ticolare di usufrutto e di pegno, sulle quote di partecipazio-	
	ne, si osservano le norme che precedono.	
	Articolo 13 - Recesso -	
	Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio, solo	
	per l'intera propria quota di partecipazione, in tutti i casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Il socio che intende recedere dalla società cooperativa deve	
	darne comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo lettera	
	raccomandata da inviarsi entro trenta giorni dall'iscrizione	
	presso il Registro delle imprese o, se tale formalità non è	
	prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione	
	che lo legittima o comunque dalla sua conoscenza da parte del	
	socio.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione ai sensi di legge e del pre-	
	sente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 14 - Esclusione del socio -

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure difetti o abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, o dal rapporto mutualistico;
- d) non adempia senza giustificato motivo al versamento del valore delle quote di partecipazione sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) svolga o tenti di svolgere l'esercizio di imprese che, per

	dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della at-	
	tività, sono in concorrenza o contrasto con l'impresa eserci-	
	tata dalla società cooperativa;	
	f) senza giustificato motivo non partecipi più di tre volte di	
	seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	g) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to.	
	Contro la decisione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-	
	sizione ai sensi di legge e del presente statuto.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Articolo 15 - Morte del socio -	
	In caso di morte del socio, i suoi eredi o legatari hanno di-	
	ritto di ottenere il rimborso delle quote di partecipazione	
	del socio defunto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-	
	la data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla società cooperativa: in difetto	
	di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo	
	comma, del codice civile.	
	Articolo 16 - Liquidazione e rimborso della quota di parte-	
	cipazione -	

La liquidazione della quota di partecipazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, e comunque in misura mai superiore al valore nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della quota di partecipazione non comprende anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la liquidazione o il rimborso della parte di quota di partecipazione eventualmente assegnata ai sensi degli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies del codice civile, l'Organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, unitamente alla corresponsione degli interessi legali, ed entro il termine massimo di tre anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Articolo 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi -

Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione, la cessione della quota di partecipazione o comunque la cessazione del rapporto sociale si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, il socio

uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto
per il rimborso della quota di partecipazione.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.

CAPITALE, PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18 - Patrimonio sociale -

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista
per legge o statuto.

Articolo 19 - Prevalenza della mutualità -

La società cooperativa si prefigge di svolgere la propria at-
tività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-
riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-
mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-
mente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-
ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-
re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-
dendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 20 - Capitale sociale -

Il capitale della società cooperativa è variabile, suddiviso in quote di partecipazione aventi valore minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) e massimo secondo le disposizione di legge, ed è formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di eventuali strumenti finanziari, più in generale da soci finanziatori.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Articolo 21 - Esercizio sociale e bilancio -

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo procede a norma di legge alla redazione del progetto di bilancio, unitamente al conto dei profitti e delle perdite, nonché alla nota integrativa ed alla relazione di gestione.

Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società

cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative
alla struttura ed all'oggetto della società cooperativa.

Articolo 22 - Utili -

La delibera sulla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Articolo 23 - Ristorni -

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci nel rispetto della normativa vigente.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la società cooperativa ed i soci stessi.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli

scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità dei beni o servizi acquisiti o approntati dai soci ovvero dalle prestazioni lavorative degli stessi.

Articolo 24 - Strumenti finanziari -

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) solo diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione (sub b) possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria.

Ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

In ogni caso ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione non può essere attribuita la facoltà di eleggere più di un terzo dei componenti l'Organo amministrativo e dei componenti l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA

Articolo 25 - Competenze dei soci -

Le decisioni dei soci sono in ogni caso assunte con metodo

	assembleare.	
	Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina e la revoca dell'Amministratore unico o del consiglio di amministrazione e la determinazione dei loro poteri, compiti, limiti e compensi;	
	3. la nomina, la revoca e il compenso dei componenti del Collegio sindacale e del Revisore, ove costituiti;	
	4. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società cooperativa;	
	5. le decisioni relative all'anticipato scioglimento della società cooperativa, alla nomina e revoca dei liquidatori e quelle che integrano e modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, del codice civile;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7. l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8. qualsiasi altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.	
	Articolo 26 - Convocazione dell'Assemblea -	
	L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	L'Assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata a cura dell'Organo amministrativo: l'avviso di con-	

vocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, o dei luoghi, stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, nonché le altre menzioni richieste dalla legge.

Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli aventi diritto, mediante, anche in via alternativa o cumulativa, uno o più mezzi di comunicazione, quali lettera, telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica, a scelta dell'Organo amministrativo, purché sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione viene anche affisso presso la sede sociale nei giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi e il Revisore, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 27 - Intervento e voto -

Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione. Il diritto di intervenire in Assemblea spetta comunque ai soci anche se, per disposizioni di legge o del presente statu-

	to, sono privati del diritto di voto.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e non siano in mora nei ver-	
	samenti delle quote di partecipazione sottoscritte. Ogni socio	
	ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota	
	di partecipazione e qualunque sia la categoria di appartenen-	
	za.	
	Le votazioni si svolgeranno normalmente col sistema della al-	
	zata di mano o con altra modalità di voto palese scelta dal-	
	l'assemblea.	
	Articolo 28 - Rappresentanza nell'Assemblea -	
	Ogni socio che abbia diritto di intervento e/o di voto all'As-	
	semblea può farsi rappresentare nelle delibere dell'Assemblea,	
	nei limiti consentiti dalla legge, da altra persona che sia	
	socio con delega scritta, che indichi il nome del rappresen-	
	tante da conservare agli atti della società cooperativa. Non	
	sono ammesse sub deleghe.	
	Ciascun socio può rappresentare un solo socio.	
	Articolo 29 - Presidente e segretario -	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, o dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assen-	
	za o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla	
	persona designata dagli intervenuti.	
	Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola lo svolgimento	
	dei lavori dell'Assemblea: in particolare, tra l'altro, ri-	

	scontra le condizioni previste dalla legge e dal presente sta-	
	tuto, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i-	
	dentità e la legittimazione dei presenti, presiede alle opera-	
	zioni di voto, accerta e proclama i risultati delle votazioni.	
	Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il Presidente può	
	nominare un segretario, anche estraneo. Nei casi previsti dal-	
	la legge, ed inoltre quando l'Assemblea o l'Organo amministra-	
	tivo lo ritengano opportuno, il segretario viene nominato nel-	
	la persona di un Notaio.	
	Articolo 30 - Deliberazioni -	
	Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della	
	legge, dell'atto costitutivo e dello statuto vincolano tutti i	
	soci ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.	
	Salvo che la legge o il presente statuto richiedano maggioran-	
	ze diverse, le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, sia or-	
	dinaria che straordinaria, in prima o in seconda convocazione,	
	sono valide se adottate con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino per numero la maggioranza del capitale so-	
	ciale.	
	Ai soci finanziatori e sovventori spetta il diritto di voto	
	con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, dall'atto	
	costitutivo e, conformemente alla deliberazione che ne deter-	
	mina l'emissione, dal presente statuto.	
	Articolo 31 - Deliberazioni per audio o videoconferenza -	
	Le riunioni dell'Assemblea dei soci si possono svolgere anche	

per audio conferenza o videoconferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo, tra quelli indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di Assemblea totalitaria, in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi, se nominato, il segretario, o il Notaio, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 32 - Verbale -

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ove sia stato nominato un Notaio, è quest'ultimo che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 33 - Organo amministrativo -

La società cooperativa è amministrata alternativamente, con scelta da adottarsi da parte dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori

persone giuridiche.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale e lo svolgimento delle relative attività, salvo che la legge o il presente Statuto o i soci dispongano diversamente.

L'Organo amministrativo può nominare direttori, institori, nonché procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti anche tra i membri stessi del consiglio di amministrazione.

Articolo 34 - Durata -

L'organo amministrativo dura in carica per cinque esercizi e scade alla data convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto in ogni caso dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 35 - Compenso -

Agli amministratori spetta un compenso fisso o variabile, secondo quanto stabilito dai soci, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre decidere di assegnare agli amministratori una quota annua di indennità di cessazione dalla carica, da corrisponderli anno per anno, o alla fine del rapporto, od anche mediante

	stipula di adeguata polizza assicurativa.	
	In caso di nomina di un Comitato esecutivo o di Amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dall'organo amministrativo al momento della nomina.	
	Articolo 36 - Consiglio di amministrazione -	
	Quando l'amministrazione della società cooperativa è affidata a più persone queste formano il Consiglio di amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, ove i soci non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni al Presidente, ad uno o più Amministratori delegati, ovvero ad un Comitato esecutivo; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio nei termini di legge.	
	Se per la rinuncia, le dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà d'urgenza convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.	
	Articolo 37 - Presidente e segretario -	
	Ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un vice-Presidente, che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.	
	Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche estraneo.	

Articolo 38 - Convocazione -

Il Consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede della società cooperativa, sia altrove, purché in Italia, a seguito di convocazione del Presidente, tutte le volte che il Presidente, o nei casi di sua assenza o impedimento, il vice Presidente se nominato, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri.

La convocazione viene effettuata a cura del Presidente con avviso da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno un giorno prima, a ciascun amministratore e, se nominati, a ciascun sindaco effettivo ed al Revisore, mediante lettera, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima mediante telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 39 - Riunioni -

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente che ne coordina i lavori e regola lo svolgimento: in caso di sua mancanza o impedimento, sono presiedute dal vice Presidente se nominato, e in caso di mancanza o impedimento di entrambi, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costi-

tuito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti i consiglieri in carica e, se nominati, tutti i sindaci effettivi e/o il Revisore.

Articolo 40 - Deliberazioni e verbale -

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità tra i voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e, se nominati, dal segretario, o dal Notaio, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 41 - Decisioni per audio o videoconferenza -

Le adunanze del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea.

Articolo 42 - Rappresentanza della società cooperativa -

La rappresentanza legale della società cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al Presidente. Se sono stati nominati uno o più Amministratori delegati, la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro dele-

gate, salvo che la decisione di nomina disponga diversamente.

La rappresentanza della società cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CONTROLLI

Articolo 43 - Controllo dei soci -

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del codice civile, nonché dalle altre norme previste dalla legge in materia di controllo diretto dei soci, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se nominato.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 44 - Collegio sindacale e Revisore contabile -

Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, o qualora lo ritengano comunque opportuno, i soci nominano un Collegio sindacale e/o un Revisore.

Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dalla legge; esercita altresì il controllo contabile sulla società

	cooperativa, ove non affidato ad un Revisore appositamente no-	
	minato.	
	Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti. La decisione di nomina designa anche il Presidente	
	del Collegio sindacale e determina, per l'intera durata del	
	loro ufficio, il compenso spettante ai sindaci e/o al Reviso-	
	re.	
	I sindaci e il Revisore restano in carica per tre esercizi con	
	scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono	
	rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci e del Revisore per scadenza del ter-	
	mine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato rico-	
	stituito o il nuovo Revisore nominato.	
	Per i requisiti, i poteri le funzioni e la disciplina del Col-	
	legio sindacale e del Revisore si rinvia a quanto disposto	
	dalle vigenti disposizioni di legge.	
	La riunione del Collegio sindacale potrà tenersi anche per au-	
	dio conferenza o videoconferenza o altri idonei mezzi di tele-	
	comunicazione alle condizioni, garanzie e modalità, come com-	
	patibili, già disciplinate in tema di Assemblea.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 45 - Scioglimento e liquidazione -	
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo	
	scioglimento della società, l'Assemblea, con le maggioranze	

previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, determinando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidante.

Salvo diversa disposizione dei soci, il liquidatore ha la rappresentanza generale della società cooperativa ed il relativo potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio e, se vi sono più liquidatori, il relativo potere spetta loro in via disgiunta.

Articolo 46 - Clausola compromissoria -

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società,, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro dovrà decidere ritualmente e secondo diritto.

Articolo 47 - Devoluzione -

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità alla leg-

41 di 41